



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CHIETI

WEB: www.csachieti.it Fax Segreteria: 0871/402805 – Fax CED: 0871/404910 – Tel. Centralino 0871/3281

Discesa delle Carceri 2 - 66100 Chieti - e-mail: csa.ch@istruzione.it

Prot. n. 66 /C12a

CHIETI 10/01/2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.08.1988, N° 395 riguardante il Diritto allo Studio;

VISTA la C.M. 5.4.1989 N. 3/1787 – 8.93.12 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTA la C.M. n 319 del 24.10.1991 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha impartito le istruzioni per l'applicazione del citato art. 3 al personale della Scuola;

VISTE le dotazioni organiche provinciali di fatto relative all'anno scolastico 2011/12 concernenti il personale Docente, Educativo ed ATA ;

CONSIDERATO che il predetto contratto non trova applicazione nei confronti dei Dirigenti Scolastici a tempo indeterminato in quanto per essi la materia è disciplinata dall'art 20 del C.C.N.L. dell'area V^ sottoscritto il 1° marzo 2002, e che pertanto, il contingente relativo al predetto personale non deve essere preso in considerazione;

VISTO il proprio atto n. 7322-1/C12a del 21/11/2011 con il quale è stato determinato il contingente provinciale complessivo dei permessi retribuiti per diritto allo studio concedibili per l'anno solare 2012 (N° 197);

VERIFICATO che le richieste presentate entro il 30/11/2011 rispondenti ai requisiti richiesti sono accoglibili per tutti gli ordini e gradi di scuola relativamente al personale docente nonché per il personale educativo ed A.T.A. atteso che è possibile effettuare compensazioni di ore fra un settore ed un altro si da assicurare il soddisfacimento del fabbisogno delle ore necessarie a garantire a tutti gli aspiranti il beneficio di cui trattasi;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 4 comma 8° del suddetto contratto Regionale i permessi in parola vengono attribuiti in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro (personale a tempo determinato) e su indicazione degli aspiranti;

VISTA la nota dell'USR di Abruzzo n°1281 del 14.02.2006;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 6 comma 5° del relativo Contratto Collettivo Regionale non è possibile concedere i permessi in parola per un numero di anni superiore a quello della durata legale del corso di Laurea per i candidati che hanno chiesto i permessi per detta finalità;

DISPONE

La pubblicazione all'albo di quest'Ufficio, degli elenchi del personale scolastico ha diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n 395 del 23.8.1998 relativamente all'anno 2012. Detti elenchi formano parte integrante del presente atto.

Contestualmente si procede all'elencazione degli esclusi 2011 con la motivazione dell'esclusione, tale elencazione costituisce formale comunicazione agli interessati.

I permessi saranno concessi dai Dirigenti scolastici, fino al 31 dicembre 2012.

Alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo decentrato regionale citato in premessa, previa conferma dell'iscrizione ai corsi da parte degli interessati.

I permessi al personale riportato nell'elenco di cui trattasi potranno essere concessi allorché gli interessati avranno documentato, nelle forme prescritte, l'iscrizione ai corsi previsti dalla norma vigente. I permessi in argomento non possono essere fruiti per un periodo superiore alla durata del corso frequentato. I Dirigenti Scolastici accerteranno la sussistenza di detto requisito prima di concedere il permesso. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo decentrato regionale sottoscritto 17.11.2011.

Avverso il presente atto che assume il carattere della definitività, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso albo di questo Ufficio. E' ammessa, altresì, segnalazione per errori materiali od omissioni nella compilazione degli elenchi entro giorni 5, sempre dal giorno della pubblicazione all'Albo.

**IL RESPONSABILE dell'UFFICIO VI
(Dr. Sandro Liberatore)**

SL/dba

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
ALL'ALBO
ALL'URP
ALLE OO.SS.DELLA SCUOLA